

Città di Calolziocorte  
Provincia di Lecco



# **REGOLAMENTO QUADRO DI RECEPIMENTO DELLA DISCIPLINA DELL'ISEE**

## **Regolamento QUADRO di recepimento della disciplina dell'ISEE**

### **INDICE**

|                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art.1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione .....                                                                                                                    | 2  |
| Art.2 – Indicatore della situazione economica .....                                                                                                                               | 2  |
| Art.3 – Indicatore della situazione economica reddituale .....                                                                                                                    | 2  |
| Art.4 – Indicatore della situazione economica patrimoniale .....                                                                                                                  | 4  |
| Art.5 – Definizione di nucleo familiare .....                                                                                                                                     | 6  |
| Art.6 – Redditi da non considerare a fini ISEE.....                                                                                                                               | 7  |
| Art.7 – ISEE corrente .....                                                                                                                                                       | 7  |
| Art.8 – Possibili richiedenti e beneficiari .....                                                                                                                                 | 7  |
| Art.9 – Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo .....                                                                                                    | 8  |
| Art.10 – Procedura per ottenere la fruizione della prestazione .....                                                                                                              | 8  |
| Art.11 – Periodo di validità della situazione economica dichiarata .....                                                                                                          | 8  |
| Art.12 – Situazioni nelle quali il richiedente non dispone ancora di una attestazione ISEE, ovvero in<br>essa sono rilevate difformità, ovvero presenta un ISEE provvisorio. .... | 8  |
| Art.13 – Motivi di esclusione o revoca dalla prestazione per omesse o false dichiarazioni dei<br>richiedenti.....                                                                 | 9  |
| Art.14 – Assenza di rapporti economici ed affettivi tra persone, ai fini ISEE .....                                                                                               | 9  |
| Art.15 – Controlli sulle dichiarazioni ed autocertificazioni .....                                                                                                                | 9  |
| Art.16 – Disposizioni finali .....                                                                                                                                                | 10 |

### **Art.1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare l'applicazione della normativa relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Calolziocorte.
2. Le disposizioni del presente atto si applicano alle prestazioni e/o agli interventi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi non destinati alla generalità della popolazione o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate condizioni economiche dei beneficiari.
3. Il presente regolamento è in linea con quanto stabilito dal DPCM n. 159 del 05.12.2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".
4. Per quanto non specificato nel presente regolamento si fa rimando al citato disposto del DPCM 159/2013.

### **Art.2 – Indicatore della situazione economica**

1. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.
2. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
3. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP).

### **Art.3 – Indicatore della situazione economica reddituale**

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:
  - a. reddito complessivo ai fini IRPEF;
  - b. redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
  - c. ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
  - d. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
  - e. assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
  - f. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
  - g. redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

h. il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato per il calcolo dell'ISP con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i. il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di

7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà.

b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;

d) nel caso del nucleo facciano parte:

1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;

2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;

3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

#### **Art.4 – Indicatore della situazione economica patrimoniale**

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal

valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

- a. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;
- b. titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- c. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);
- d. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);
- g. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h. il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

### **Art.5 – Definizione di nucleo familiare**

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo e quanto previsto dagli artt. 6,7 e 8 del DPCM n.159/2013 per le prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, per le prestazioni rivolte ai minorenni e per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988 n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. (si veda art.15)

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenni fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

#### **Art.6 – Redditi da non considerare a fini ISEE**

1. La normativa nazionale che definisce il modello di DSU (dichiarazione unica sostitutiva), dalla quale deriva l'ISEE, prevede che chi dichiara non debba indicare tra i redditi che concorrono a comporre il suo ISEE quei trattamenti assistenziali, anche consistenti in erogazioni monetarie, che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Tale normativa tuttavia elenca solo a titolo di esempio alcuni di questi trattamenti.

2. Per maggiore completezza si riportano i redditi non includere tra i redditi che devono essere dichiarati nella DSU e i trattamenti assistenziali che invece devono essere dichiarati entro la DSU.

| <b>Vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE</b>                         | <b>Non vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE</b>                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutti i contributi economici a contrasto della povertà da chiunque erogati | Titoli sociali ed altre erogazioni monetarie alla famiglia finalizzate all'assistenza a non autosufficienti |
| Prestazioni economiche per tirocini osservativi, formativi e lavorativi    |                                                                                                             |
|                                                                            | Contributi ad affidatari (con affidati di ogni età), anche per affidi e supporti diurni                     |
|                                                                            | Contributi a disabili per la "Vita indipendente"                                                            |
|                                                                            | Contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche                                                   |
|                                                                            | Contributi per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati                                             |
|                                                                            | Contributi per il trasporto sociale                                                                         |
|                                                                            | Erogazioni in forma di anticipi e prestiti                                                                  |

#### **Art.7 – ISEE corrente**

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, è prevista la facoltà del richiedente la prestazione sociale agevolata di presentare l'ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando subentrano variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria e al contempo si sono verificate, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, variazioni della situazione lavorativa come previsto dall'art.9 del DPCM n. 159/2013.

2. Se l'ISEE corrente viene presentato per l'accesso ad un servizio temporaneo, ha valore fino alla scadenza del servizio, salvo l'obbligo del beneficiario di presentare un nuovo ISEE se sono intervenute ulteriori variazioni consistenti.

#### **Art.8 – Possibili richiedenti e beneficiari**

Possono usufruire delle prestazioni e dei servizi di cui all'art. 1 i cittadini in possesso di residenza anagrafica nel Comune di Calolziocorte che eroga la prestazione al momento della richiesta della



stessa, nonché le persone per le quali la normativa preveda la possibilità di erogare prestazioni anche se non in possesso della residenza anagrafica. Eventuali ulteriori specifici requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti per poter fruire delle prestazioni possono essere previsti negli atti che regolano le diverse prestazioni.

#### **Art.9 – Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo**

Accanto alle prestazioni a carico delle finanze pubbliche è prevista la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirla. I criteri di compartecipazione al costo dei servizi sono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, mediante deliberazione.

#### **Art.10 – Procedura per ottenere la fruizione della prestazione**

Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono presentare istanza presso il servizio comunale competente utilizzando la modulistica allo scopo predisposta, evidenziando l'ISEE attestata. Qualora i richiedenti non abbiano presentato tutta la documentazione necessaria nei termini previsti nonostante richiesta di integrazione, è applicata la quota massima di compartecipazione al costo della prestazione o è prevista l'esclusione dalla prestazione.

#### **Art.11 – Periodo di validità della situazione economica dichiarata**

1. Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verifichino variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo ai beneficiari di comunicarlo ai servizi che erogano la prestazione, e di presentare un nuovo ISEE fondato sul nuovo nucleo per rideterminare la prestazione. Se dalla mancata comunicazione di tale variazione del nucleo derivano improprie prestazioni agevolate, che producono un danno erariale all'amministrazione, esse sono considerate indebitamente percepite.

2. Qualora una prestazione sociale agevolata sia stata attivata in base ad un "ISEE corrente" tale prestazione prosegue anche oltre la validità di tale ISEE (che è di 2 mesi) per evitare ai beneficiari di ripresentare ogni due mesi una nuova DSU, con sovraccarichi nell'iter di rapporto con i servizi. La prestazione attivata in tali casi dura sino alla sua naturale scadenza e per il suo rinnovo i richiedenti presenteranno un nuovo ISEE qualora intendano usufruirne.

3. Le DSU hanno validità sino al 15 gennaio successivo alla loro presentazione; durante la loro validità i cittadini possono presentarne una nuova, e dunque presentare il nuovo ISEE che ne deriva. Gli effetti di tale nuovo ISEE sulle prestazioni decorreranno dal termine della istruttoria sulla presentazione del nuovo ISEE o in base a quanto previsto in atti successivi.

4. Per evitare ai beneficiari di prestazioni sociali agevolate, attivate in base ad un ISEE da essi presentato, l'obbligo di ripresentare sempre una nuova DSU (ed un nuovo ISEE) dopo il 15 gennaio di ogni anno, si prevede che le prestazioni in essere a tale data possano proseguire sino alla loro scadenza naturale anche se successiva a tale data e comunque non oltre 12 mesi.

In particolare, per le prestazioni continuative (es. SAD, trasporto pasti ecc.) la nuova DSU deve essere presentata dal 16 gennaio entro la fine di febbraio di ogni anno e avrà effetto applicativo dal 1° gennaio. Per le prestazioni con durata definita (es. prestazioni scolastiche, contributi economici, ecc.) l'ISEE presentata per l'accesso alla prestazione è valido per tutta la durata del servizio e comunque non oltre 12 mesi.

#### **Art.12 – Situazioni nelle quali il richiedente non dispone ancora di una attestazione ISEE, ovvero in essa sono rilevate difformità, ovvero presenta un ISEE provvisorio.**

1. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU, qualora ancora non dispongano della conseguente attestazione ISEE. In tali casi, ove la richiesta per la prestazione debba essere presentata corredata dall'ISEE, la mancanza della ricevuta della presentazione della DSU implica che tale richiesta è irricevibile; eventuali deroghe possono

essere definite negli atti che regolano le singole prestazioni. L'erogazione della prestazione resta subordinata all'acquisizione da parte dei servizi dell'attestazione ISEE, tramite il sistema informativo INPS o l'esibizione a cura del dichiarante.

2. Qualora INPS e Agenzia delle Entrate rilevino in archivi pubblici difformità rispetto alla DSU presentata il cittadino, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 159/2013, può presentare la richiesta di prestazioni sociali agevolate con sue dichiarazioni che motivano le difformità. I servizi in tali casi richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati dal cittadino. Qualora chi richiede prestazioni sociali agevolate presenti una attestazione provvisoria dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013, tale attestazione può essere valida ai fini della presentazione della richiesta di prestazione; la tariffa agevolata è tuttavia subordinata alla presentazione dell'ISEE definitivamente attestato.

Laddove l'ISEE definitivamente attestato coincida con l'attestazione ISEE provvisoria presentata dal cittadino a corredo della richiesta gli effetti dell'agevolazione potranno essere retrodatati alla data di presentazione dell'attestazione dell'ISEE provvisoria.

### **Art.13 – Motivi di esclusione o revoca dalla prestazione per omesse o false dichiarazioni dei richiedenti**

Nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, l'amministrazione è tenuta ad adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, comunicazione motivata di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. L'amministrazione dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, sarà avviata azione legale nelle sedi opportune.

### **Art.14 – Assenza di rapporti economici ed affettivi tra persone, ai fine ISEE**

1. Il servizio sociale informerà i richiedenti le prestazioni sociali agevolate delle facoltà che la normativa vigente (art. 433 C.C.) attribuisce loro rispetto alla possibilità di richiedere sostegno ai parenti tenuti agli alimenti.

2. Ai fini dell'accertamento delle situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 co 3 lett.b punto 2 del DPCM n.159/2013 (prestazioni sociali di natura socio sanitaria) e dall'art. 7 co 1 lett. e del DPCM n. 159/2013 (prestazioni agevolate a favore di minorenni), il Comune, in caso di situazioni già in carico ai servizi sociali, previa istanza formale, provvede:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità
- c) ad esplicitare l'impossibilità di dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità

3. Nei casi di situazioni non in carico ai servizi sociali comunali, il Comune di Calolziocorte, previa istanza formale delle persone interessate, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria deve concludersi entro 45 giorni dall'istanza con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza, della non sussistenza o dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

### **Art.15 – Controlli sulle dichiarazioni ed autocertificazioni**

1. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.

2. In relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa

l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

3. In applicazione di quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione eseguirà tutti i controlli sulle informazioni auto dichiarate dai richiedenti le prestazioni sociali, ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunale per la realizzazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese dal Comune di Calolziocorte, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 07.02.2000.

#### **Art.16 – Disposizioni finali**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme nazionali e regionali vigenti in materia. Si ritiene abrogato il regolamento comunale ISEE approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 29.11.2001 e tutti gli atti in contrasto con il presente regolamento.